

Si dà atto che il Cons. Giovanni Gostoli è assente dall'aula e non partecipa alla discussione e votazione del presente argomento. I consiglieri presenti sono n. 15.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, art. 42;

VISTO il parere espresso sul presente atto dal Responsabile del Servizio interessato sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.

CONSIDERATO che questa Amministrazione intende consentire il recupero di fabbricati rurali esistenti, in particolare quelli che non sono più utilizzati per la conduzione del fondo, ammettendo per tali immobili anche destinazioni diverse da quelle indicate all'art.3.31 delle N.T.A. del PRG vigente, comunque compatibili con il carattere rurale dei fabbricati stessi, al fine di agevolare il recupero edilizio di tali strutture, anche se attualmente in condizioni statiche precarie o parzialmente crollati, che costituiscono il patrimonio storico architettonico della cultura agricola del territorio vadese;

VISTA la deliberazione di C.C. n.48 del 01.12.2003, con la quale si decideva:

- 1) Di adottare, ai sensi di quanto disposto dall'art.17 della L.R. 34/92 e successive modifiche ed integrazioni, le modifiche ed integrazioni degli artt. 3.31, 3.35, 3.23, 3.23/Bis e 3.24 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale su conforme volontà dell'Amministrazione Comunale, come indicata nell'allegata tabella "A";
- 2) Di dare atto che la variante sopra citata, si compone della sola tabella di raffronto sopra indicata, contenente il testo attualmente vigente (nella colonna di sinistra) e il testo della modificazione proposta (nella colonna di destra), in cui sono state evidenziate in grassetto le variazioni apportate;
- 3) Di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico di provvedere alla successiva redazione di tutti gli atti tecnico-amministrativi derivanti dall'assunzione del presente provvedimento.

VISTO che le modifiche alle N.T.A. riguardavano, tra l'altro, la riformulazione dell'art.3.35 delle stesse, introducendo la possibilità di recuperare i ruderi di fabbricati rurali parzialmente crollati;

VISTA la deliberazione di C.C. n.7 del 16.03.2004, con la quale, a seguito della pubblicazione e deposito della delibera del C.C. n.48 del 01.12.2003, sono state adottate definitivamente le modifiche e le integrazioni delle N.T.A. del P.R.G., introdotte dalla stessa deliberazione del C.C. n.48/2003;

VISTA la deliberazione della G.P. n.301/2004 con la quale è stato espresso parere favorevole sulle modifiche alle N.T.A. del P.R.G. sopra indicate, con i rilievi indicati nel documento istruttorio redatto dal Servizio Urbanistico della Provincia di Pesaro e Urbino in data 10.06.2004, rif. prot. urb. 33691 del 10.05.2004;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.58 del 08.11.2004, pubblicata sul B.U.R. Marche n.136 del 23.12.2004, con la quale, tra l'altro, si decideva:

- 1) Di recepire e far proprio, ai sensi dell'art.26, comma 6, lettera a) della L.R. n.34/92, come modificata dalla L.R. n.19/01, il contenuto dei rilievi indicati nel documento istruttorio redatto dal Servizio Urbanistico della Provincia di Pesaro e Urbino in data 10.06.2004, rif. prot. urb. 33691 del 10.05.2004, approvato con deliberazione di G.P. n.301 del 23.07.2004;
- 2) Di approvare in via definitiva le modifiche ed integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., redatte dall'Ufficio Tecnico Comunale su conforme volontà dell'Amministrazione Comunale, in adeguamento al parere espresso dalla Giunta Provinciale con deliberazione n.301 del 23.07.2004;
- 3) Di riformulare, in adeguamento al parere espresso dalla G.P. con deliberazione n.301 del 23.07.2004, il settimo comma dell'art. 3.35 delle N.T.A. come di seguito indicato:

“I fabbricati rurali esistenti che, seppure parzialmente crollati, si configurano come un organismo edilizio che nella sua attuale consistenza risulta ancora architettonicamente e tipologicamente “leggibile”, in quanto risultano conservate le murature perimetrali, le strutture orizzontali e di copertura in misura tale da assolvere le loro funzioni di delimitazione, sostegno e protezione, possono essere oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, effettuati sulla base di un rilievo critico accompagnato da una documentazione storico-architettonica del fabbricato, dell’ambiente e del patrimonio edilizio rurale circostante.

I fabbricati parzialmente crollati per i quali viene ammesso l’intervento di ristrutturazione, vengono censiti ed individuati all’interno di uno o più Piani Particolareggiati approvati dall’Amministrazione Comunale e trasmessi alla Provincia per conoscenza.

In detti piani vengono fornite indicazioni generali e di dettaglio, finalizzate alla definizione di corrette modalità di recupero, di corretto inserimento paesaggistico degli interventi, alla conservazione e valorizzazione delle caratteristiche e peculiarità dell’edilizia rurale tradizionale; in merito a tali indicazioni si richiamano i contenuti del “Documento di indirizzi in materia di pianificazione urbanistica” di cui al vigente P.T.C. provinciale con specifico riferimento agli indirizzi per gli interventi in zone agricole.”

4) *omissis*

5) *Di dare disposizione al competente Settore Tecnico - Servizio Urbanistica, affinché provveda, in ottemperanza a quanto comunicato dall’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino con nota prot. n.56117 del 05.08.2004, a trasmettere alla medesima, ai sensi dell’art.26, comma 9, della L.R. n.34/92, come modificata dalla L.R. n.19/01, copia degli atti tecnici costituenti la variante adeguata, unitamente al relativo atto di approvazione.*

CENSIMENTO FABBRICATI PARZIALMENTE CROLLATI

VISTO che l’art. 3.35 delle N.T.A. del P.R.G., modificato come sopra indicato e riformulato in base alla deliberazione di G.P. n.301 del 23.07.2004, prevede testualmente che *“i fabbricati parzialmente crollati per i quali viene ammesso l’intervento di ristrutturazione, vengono censiti ed individuati all’interno di uno o più Piani Particolareggiati approvati dall’Amministrazione Comunale e trasmessi alla Provincia per conoscenza”*;

VISTA la deliberazione della G.C. n.106 del 16.06.2005, con la quale si decideva:

- 1) *Di approvare il censimento dei fabbricati rurali non più utilizzati per la conduzione del fondo, parzialmente crollati, rispondenti alla definizione di “rudere” cui all’art. 3.35 delle N.T.A. del P.R.G. modificato, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, contenuto nell’elenco allegato al presente atto sotto la lettera “A”;*
- 2) *Di dare atto che il presente provvedimento risulta atto propedeutico alla successiva redazione ed approvazione di uno o più piani particolareggiati per la ristrutturazione dei fabbricati rurali elencati nell’allegato “A”;*
- 3) *Di dare atto che l’elenco di cui all’allegato “A”, relativamente ai fabbricati rurali presenti all’interno della foresta demaniale denominata “Monte Vicino sul Candigliano”, ricadenti nel territorio di questo comune, comprende solo i fabbricati la cui intestazione catastale risulta almeno in parte privata o di enti ecclesiastici, mentre sono stati esclusi quei fabbricati aventi intestazione esclusivamente pubblica (demanio Regionale o demanio Forestale Statale), che saranno oggetto di un eventuale ulteriore elenco;*
- 4) *Di provvedere alla pubblicazione e divulgazione della presente deliberazione, attraverso manifesti da affiggere nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini, per l’accoglimento di eventuali proposte relative all’inserimento di ulteriori ruderi non indicati nell’elenco come sopra approvato;*
- 5) *Di stabilire che eventuali integrazioni o modificazioni dell’elenco approvato, potranno essere definite con successivi atti;*
- 6) *Di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia del presente provvedimento alla Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio Urbanistica.*

VISTA la deliberazione della G.C. n. 220 del 31.12.2005, con la quale si decideva:

- 1) *Di integrare il censimento dei fabbricati rurali non più utilizzati per la conduzione del fondo, parzialmente crollati, rispondenti alla definizione di “rudere” cui all’art. 3.35 delle N.T.A. del P.R.G. modificato, approvato con delibera*

della G.C. n.106 del 16.06.2005, con l'aggiunta del fabbricato denominato "Acquaviva III";

- 2) Di dare atto che il presente provvedimento risulta atto propedeutico alla successiva redazione ed approvazione del piano particolareggiato per la ristrutturazione del fabbricato rurale sopra indicato;
- 3) Di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia del presente provvedimento alla Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio Urbanistica.

PIANO PARTICOLAREGGIATO PER IL RECUPERO DEL FABBRICATO DENOMINATO ACQUAVIVA III

VISTA la domanda inoltrata dai Signori BACCHIELLI SAMUELE e RIMINUCCI ANTONELLA, acquisita agli atti di questo Comune in data 08.05.2006, prot. n. 1333, con la quale è stato trasmesso, per la prescritta approvazione, il Piano Particolareggiato per il recupero del fabbricato rurale parzialmente crollato denominato Acquaviva III, redatto dal tecnico incaricato geom. Italo Di Domenico di Sant'Angelo in Vado in data 06.03.2006;

VISTO che il fabbricato sopra citato risulta inserito nell'elenco dei ruderi, approvato con deliberazione di G.C. n.106 del 16.06.2005, a seguito dell'integrazione di cui alla delibera della G.C. n. 220 del 31.12.2005 sopra citata, per cui può essere recuperato ai sensi dell'art. 3.35 delle N.T.A. del P.R.G., mediante interventi di ristrutturazione edilizia;

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

VISTO che il Piano Particolareggiato in argomento prevede il recupero del fabbricato sopra citato mediante un intervento di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione del rudere, con la stessa volumetria e sagoma del fabbricato originario;

VISTO inoltre che la ricostruzione del fabbricato in argomento è prevista in posizione leggermente diversa da quella originaria, pur rimanendo nell'ambito dell'area di pertinenza, per le seguenti motivazioni:

- 1) il fabbricato attuale risulta ubicato su area geologicamente classificabile di deposito detritico, che, anche per fondazioni presumibilmente inconsistenti, ha causato il collasso delle strutture portanti configurando la precarietà del fabbricato stesso; pertanto la traslazione rispetto all'attuale posizione di sedime, consentirà l'ubicazione su un'area geologicamente più stabile;
- 2) il fabbricato attuale risulta ubicato a circa 2 mt. dalla strada vicinale e quindi ad una distanza non conforme all'attuale normativa sismica; la traslazione del fabbricato consentirà anche l'adeguamento sismico dello stesso, portandolo ad una distanza dalla sede stradale pari a circa mt. 9,50, superiore all'altezza massima del fabbricato;

VISTO l'art.3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 06.06.2001, n.380, come modificato dal D.Lgs. 27.12.2002, n.301, che introduce, tra gli interventi di ristrutturazione edilizia di un fabbricato, anche quelli di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quella esistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;

VISTA la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07.08.2003, n. 4174, con la quale si evidenzia che *"debbono considerarsi ammissibili, in sede di ristrutturazione edilizia, solo modifiche di collocazione rispetto alla precedente area di sedime, sempreché rientrino nelle varianti non essenziali, ed a questo fine il riferimento è nelle definizioni stabilite dalle leggi regionali in attuazione dell'art.32 del testo unico"*;

VISTO l'art.5, comma 1, lett. c) della L.R. 18.06.1986, n.14 che definisce tra le variazioni essenziali anche la *"modificazione essenziale della localizzazione dell'edificio nell'area di pertinenza. Costituisce, in ogni caso, modificazione essenziale ogni violazione dei limiti di distanza, anche a diversi livelli di altezza o degli allineamenti stabiliti dallo strumento urbanistico vigente"*;

VISTA la determinazione n.277 del 18.02.2000 con la quale il Dirigente del Servizio Giuridico-Amministrativo della Provincia di Pesaro e Urbino, si è espresso in merito alla ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione, con lieve traslazione di un fabbricato esistente, stabilendo che “è possibile ritenere che una parziale e lieve difformità della collocazione, nella medesima area di pertinenza, del fabbricato ricostruito rispetto a quello originario, non sia di per sé elemento sufficiente a far venir meno quel nesso di continuità tra l’edificio preesistente e quello ristrutturato che è richiesto perché si possa configurare effettivamente un intervento di ristrutturazione” e, assumendo come riferimento la normativa emanata dalla Regione Marche per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla crisi sismica del 26.09.1997, definisce modifica di lieve entità anche lo spostamento del fabbricato nel terreno di pertinenza “ferma restando la condizione del mantenimento di almeno un punto di coincidenza o di contatto tra l’area di spiccato preesistente e quella oggetto di nuova edificazione”;

VISTO che la traslazione del fabbricato proposta nel Piano in argomento, risulta di lieve entità, in considerazione del fatto che si mantiene un punto di contatto tra lo spiccato del fabbricato preesistente e quello oggetto di ricostruzione;

RITENUTO, per le motivazioni sopra citate, che la traslazione del fabbricato prevista nel Piano Particolareggiato in argomento, può essere considerata “variazione non essenziale” e quindi realizzabile in base all’attuale quadro normativo sopra richiamato;

PARERE COMMISSIONE EDILIZIA

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta del 30.05.2006, verbale n. 5 – argomento n. 2, sul Piano Particolareggiato per il recupero del fabbricato rurale parzialmente crollato denominato Acquaviva III, subordinato all’arretramento del cancello di ingresso rispetto alla strada, in base alle norme del Codice della strada;

ADOZIONE PIANO DI RECUPERO

VISTI gli elaborati redatti in data 06.03.2006 dal tecnico incaricato dalla ditta proprietaria geom. Italo Di Domenico di Sant’Angelo in Vado, relativi al Piano Particolareggiato per il recupero del fabbricato rurale parzialmente crollato denominato Acquaviva III, costituiti da:

- *Relazione tecnica*
- *Tavola 1* *Planimetria catastale*
 Piano Quotato
 Ubicazione fabbricato traslazione
 Sezioni significative
 Sistemazione dell’area
 Documentazione fotografica
- *Tavola 2* *STATO DI FATTO* *Piante – Prospetti – Sezioni*
 STATO DI PROGETTO *Piante – Prospetti - Sezioni*
- *Rapporto geologico-geotecnico*
 (redatto in data 20.12.2005 dal geol. Giovanni Sacchi)

VISTA la deliberazione del C.C. n.21 del 31.05.2006, con la quale si stabiliva:

1) *Di adottare, per le motivazioni citate in premessa, ai sensi dell’art.30 della L.R. 05.08.1992, n.34, come modificata dalla L.R. n.19/01, il Piano Particolareggiato per il recupero del fabbricato rurale parzialmente crollato denominato “Acquaviva III”, redatto in data 06.03.2006 dal tecnico incaricato dalla ditta proprietaria geom. Italo Di Domenico di Sant’Angelo in Vado, che prevede anche la demolizione e ricostruzione del fabbricato con la traslazione di lieve entità, costituito dai seguenti elaborati:*

- *Relazione tecnica*
- *Tavola 1* *Planimetria catastale - Piano Quotato*
 Ubicazione fabbricato traslazione
 Sezioni significative

- | | | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | <i>Sistemazione dell'area</i> | |
| | <i>Documentazione fotografica</i> | |
| - Tavola 2 | <i>STATO DI FATTO</i> | <i>Piante – Prospetti – Sezioni</i> |
| | <i>STATO DI PROGETTO</i> | <i>Piante – Prospetti - Sezioni</i> |
| - Rapporto geologico-geotecnico | | |
| (redatto in data 20.12.2005 dal geol. Giovanni Sacchi) | | |

- 2) Di dare atto che con nota prot. n.2759 del 30.05.2006 è stato richiesto alla Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.4 – Acque Pubbliche, Rischio Idraulico e Sismico di Pesaro, il prescritto parere sul Piano Particolareggiato in argomento, ai sensi dell'art.89 del D.P.R. 06.06.2001, n.380 e s.m.i.;
- 3) Di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico di provvedere alla successiva redazione di tutti gli atti tecnico-amministrativi derivanti dall'assunzione del presente provvedimento, con particolare riferimento alla pubblicazione del presente atto e degli elaborati tecnici del piano, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n.34 del 05.08.1992, come modificata dalla L.R. n.19/01.

VISTO che la deliberazione del C.C. n.21 del 31.05.2006 sopra citata, unitamente agli elaborati del Piano, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data 08.06.2006, con avviso in pari data, per la durata di 30 giorni consecutivi, registrato nell'apposito registro delle pubblicazioni al n.928 in data 08.06.2006;

CONSTATATO che nei trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione dell'avviso sopra citato, non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni come risulta dal certificato del Segretario Comunale del 29.01.2007;

PARERE SERV. 4.4 PROVINCIA, AI SENSI DELL'ART.89, D.P.R. 380/2001 E S.M.I.

VISTA la nota prot. n. 2759 del 30.05.2006, con la quale il Comune di Sant'Angelo in Vado ha richiesto alla Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 4.4 – Acque Pubbliche, Rischio Idraulico e Sismico, il parere ai sensi dell'art.89, D.P.R. 06.06.2001 n.380 così come aggiornato dal D. Lgs. 27.12.2002, n.301;

VISTA la richiesta di integrazione inoltrata dalla Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 4.4 – Acque Pubbliche, Rischio Idraulico e Sismico prot. n.51230 del 28.07.2006;

VISTA la nota di questo Comune prot. n. 5347 del 24.10.2006, con la quale sono stati trasmessi al Serv. 4.4 della Provincia i documenti integrativi inoltrati dagli interessati;

VISTA la nota prot. n. 85920 del 20.12.2006, acquisita agli atti di questo comune il 22.12.2006 al n. 6392, con la quale il Servizio 4.4. – Acque Pubbliche, Rischio Idraulico e Sismico della Provincia di Pesaro e Urbino, ha espresso sul piano particolareggiato in argomento, parere favorevole con prescrizioni in ordine alla compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell'art.89 del D.P.R. 06.06.2001 n.380, con le seguenti prescrizioni:

- i riporti in progetto per la sistemazione dell'area andranno realizzati mediante sagomatura del pendio con gradonatura in contropendenza e sistemazione di terreno idoneo, adeguatamente compattato. A presidio di detti riposti, in corrispondenza della strada vicinale, andrà realizzato il previsto muro di fondoscarpa;
- l'opera di contenimento, da realizzarsi a protezione del fronte di sbancamento a monte dell'edificio, andrà dimensionata con calcolo strutturale, secondo la vigente normativa antisismica;
- al fine di evitare accumuli idrici nel terreno in corrispondenza delle strutture controterra (opere di contenimento, piani interrati,ecc..), queste andranno munite di drenaggio a tergo, su tutta l'altezza del paramento, con ghiaia o pietrisco di idonea granulometria e cunetta di base con tubazione forzata, per la raccolta e lo smaltimento delle acque a debita distanza dall'edificio in progetto;
- in sommità alla struttura di contenimento di monte andrà realizzato un fosso, per la raccolta e lo smaltimento delle acque provenienti dal versante a monte dell'area;
- al fine di non pregiudicare la stabilità dei terreni di fondazione è di fondamentale importanza effettuare la corretta regimazione di tutte le acque superficiali e sotterranee, che andranno convogliate e smaltite attraverso idonei ricettori;
- si dovrà procedere alla periodica pulizia del reticolo idrografico locale, limitrofo all'area in argomento;
- l'impianto di sub-irrigazione andrà posto a debita distanza dall'edificio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;

PARERE IDROGEOLOGICO SERV. 4.2 PROVINCIA, AI SENSI DEL R.D.L. 3267/1923

VISTA la nota prot. n. 3032 del 12.06.2006, con la quale il Comune di Sant'Angelo in Vado ha richiesto alla Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 4.2 – Uso e Tutela del Suolo – Attività Estrattive - Bonifica, il parere idrogeologico, ai sensi del R.D.L. n.3267/1923;

VISTA la richiesta di integrazione inoltrata dalla Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 4.2 – Uso e Tutela del Suolo – Attività Estrattive - Bonifica prot. n.54112 del 10.08.2006;

VISTA la nota di questo Comune prot. n. 5347 del 24.10.2006, con la quale sono stati trasmessi al Serv. 4.2 della Provincia i documenti integrativi inoltrati dagli interessati;

VISTA la nota prot. n. 84018 del 18.12.2006, acquisita agli atti di questo comune il 22.12.2006 al n.6379, con la quale il Servizio 4.2 – Uso e Tutela del Suolo – Attività Estrattive - Bonifica della Provincia di Pesaro e Urbino ha trasmesso il nulla osta idrogeologico sul Piano Particolareggiato per il recupero del fabbricato rurale parzialmente crollato denominato “Acquaviva III”, ai sensi del R.D.L. n.3267/1923, con le seguenti prescrizioni:

- *la vegetazione arborea esistente dovrà essere salvaguardata ai sensi della L.R n. 6/05 artt. 12 e 20; se durante l'esecuzione dei lavori dovessero risultare interferenze con piante tutelate dalla normativa vigente, si dovrà richiedere apposita autorizzazione;*
- *dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie durante l'esecuzione dei lavori, in modo da non turbare la stabilità dell'area, non alterare il regime delle acque, evitare danni, tutto in osservanza del R.D. 3267/23 (in particolare dell'art. n. 1) e del suo regolamento applicativo, R. D. 1126 del 16 maggio 1926;*
- *si dovranno limitare al minimo indispensabile gli scavi e i riporti per la sistemazione esterna, evitando di prolungarne i tempi di esecuzione;*
- *il materiale di scavo, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.R. 01/12/1997 n. 71- Norme per la disciplina delle attività estrattive - e dell'art. 13 delle N.TA. del P.P.A.E., non può essere commercializzato, né utilizzato a scomputo dei lavori e deve essere reimpiegato in loco o, se in esubero, conferito ad apposita discarica autorizzata o depositato in aree idonee indicate in un apposito elenco dall'Amministrazione Provinciale;*
- *lo sbancamento dovrà essere realizzato attribuendo al profilo di scavo nella fase esecutiva un angolo tale da garantire comunque la stabilità e le opere di contenimento correttamente dimensionate;*
- *dovranno essere sempre garantite condizioni di massima stabilità anche nelle condizioni idrogeologiche più sfavorevoli, in base a quanto stabilito dal D.M. 11/03/88;*
- *il riporto dovrà essere eseguito correttamente, previa asportazione dello strato vegetale, predisposizione di gradoni di ammassamento e successiva costipazione del terreno in strato di limitato spessore (max cm 30);*
- *si dovrà garantire una durata e corretta regimazione delle acque meteoriche e di ruscellamento verso valle mediante la realizzazione di adeguate opere di raccolta e smaltimento nonché provvedere alla periodica manutenzione delle stesse;*
- *non si dovrà ridurre la permeabilità dell'area e, pertanto, i parcheggi non dovranno essere asfaltati, ma realizzati con materiale permeabile (es. ghiaia, rivestimento tipo macadam, autobloccanti inerbiti);*
- *l'area dovrà essere inerbata e piantumata con essenze arbustive ed arboree autoctone;*
- *il fabbricato dovrà immorsarsi saldamente al terreno di formazione;*
- *si dovranno realizzare i lavori in condizioni meteorologiche favorevoli;*
- *le suddette prescrizioni sono formulate con esclusivo riferimento alle esigenze, di tutela del vincolo idrogeologico facendo sempre salvi ed impregiudicati eventuali diritti, azioni o ragioni di terzi nonché altra vincolistica.*

TRASMISSIONE PIANO DI RECUPERO AL SERVIZIO URBANISTICA DELLA PROVINCIA, AI SENSI ART.30, L.R. 34/92 E S.M.I. E ART.24, C.2, LEGGE 47/85;

VISTA la nota prot. n. 3031 del 12.06.2006, con la quale è stato trasmesso al Servizio Urbanistica della Provincia di Pesaro e Urbino, ai sensi dell'art.30 della L.R. 34/92 e s.m.i. e dell'art.24, comma 2, della Legge 28.02.1985 n. 47, gli elaborati progettuali costituenti il Piano Particolareggiato sopra indicato, allo scopo di consentire la formulazione delle eventuali osservazioni di competenza;

PRESO ATTO che la nota sopra indicata con i relativi elaborati tecnici è stata ricevuta dalla Provincia di Pesaro e Urbino in data 13.06.2006, come risulta dalla nota di avvio del procedimento trasmessa dal citato

ente prot. n.42819 in data 23.06.2006;

CONSTATATO che nei successivi 60 giorni dal ricevimento della documentazione, la Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio Urbanistica, non ha fatto pervenire a questo Comune osservazioni sul Piano Particolareggiato in argomento;

RITENUTO quindi di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 05.08.1992, n.34 e s.m.i., il Piano Particolareggiato in argomento;

VISTI il vigente Regolamento Edilizio ed il Piano Regolatore Generale Comunale;

VISTA la Legge 17.08.1942, n. 1150;

VISTA la Legge 28.01.1977, n.10;

VISTA la L.R. 05.08.1992, n.34 e successive modifiche ed integrazioni;

A voti unanimi espressi secondo legge;

DELIBERA

- 1) Di prendere atto che in data 08.06.2006 è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune, per 30 giorni consecutivi, l'avviso di deposito della deliberazione di C.C. n.21 del 31.05.2006, avente per oggetto «*ADOZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO RECUPERO EDILIZIO FABBRICATO RURALE PARZIALMENTE CROLLATO DENOMINATO "ACQUAVIVA III"*», unitamente ai relativi allegati costituenti il Piano stesso;
- 2) Di prendere atto che nei trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione dell'avviso di cui al punto 1), non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni al Piano Particolareggiato per il recupero del fabbricato rurale parzialmente crollato denominato "Acquaviva III", come risulta dal certificato del segretario comunale del 29.01.2007;
- 3) Di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art.30 della L.R. 05.08.1992, n.34 e s.m.i., per le motivazioni citate in premessa, il Piano Particolareggiato per il recupero del fabbricato rurale parzialmente crollato denominato Acquaviva III, redatto in data 06.03.2006 dal tecnico incaricato dalla ditta proprietaria geom. Italo Di Domenico di Sant'Angelo in Vado, che prevede anche la demolizione e ricostruzione del fabbricato con la traslazione di lieve entità, costituito dai seguenti elaborati, come integrati in data 13.10.2006 in base alle richieste della Provincia di Pesaro e Urbino Servizi 4.2 e 4.4 richiamate in premessa:
 - *Relazione tecnica del 06.03.2006*
 - *Relazione integrativa del 13.10.2006*
 - *Tavola 1, aggiornata in data 13.10.2006* *Planimetria catastale - Piano Quotato*
Ubicazione fabbricato traslazione
Sezioni significative
Sistemazione dell'area
Documentazione fotografica
 - *Tavola 2, aggiornata in data 13.10.2006* *Stato di fatto: Piante - Prospetti - Sezioni*
Stato di Progetto: Piante - Prospetti - Sezioni
 - *Tavola 3, integrativa in data 13.10.2006* *Schema fognario sub-irrigazione*
 - *Rapporto geologico-geotecnico (redatto in data 20.12.2005 dal geol. Giovanni Sacchi)*

con le prescrizioni contenute nel parere della Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 4.4 – Acque Pubbliche, Rischio Idraulico e Sismico, trasmesso con nota prot. n. 85920 del 20.12.2006, di seguito riportate:

- *i riporti in progetto per la sistemazione dell'area andranno realizzati mediante sagomatura del pendio con gradonatura in contropendenza e sistemazione di terreno idoneo, adeguatamente compattato. A presidio di detti riposti, in corrispondenza della strada vicinale, andrà realizzato il previsto muro di fondoscarpa;*

- *l'opera di contenimento, da realizzarsi a protezione del fronte di sbancamento a monte dell'edificio, andrà dimensionata con calcolo strutturale, secondo la vigente normativa antisismica;*
- *al fine di evitare accumuli idrici nel terreno in corrispondenza delle strutture controterra (opere di contenimento, piani interrati, ecc.), queste andranno munite di drenaggio a tergo, su tutta l'altezza del paramento, con ghiaia o pietrisco di idonea granulometria e cunetta di base con tubazione forzata, per la raccolta e lo smaltimento delle acque a debita distanza dall'edificio in progetto;*
- *in sommità alla struttura di contenimento di monte andrà realizzato un fosso, per la raccolta e lo smaltimento delle acque provenienti dal versante a monte dell'area;*
- *al fine di non pregiudicare la stabilità dei terreni di fondazione è di fondamentale importanza effettuare la corretta regimazione di tutte le acque superficiali e sotterranee, che andranno convogliate e smaltite attraverso idonei ricettori;*
- *si dovrà procedere alla periodica pulizia del reticolo idrografico locale, limitrofo all'area in argomento;*
- *l'impianto di sub-irrigazione andrà posto a debita distanza dall'edificio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;*

e con le prescrizioni contenute nel parere della Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 4.2 – Uso e Tutela del Suolo – Attività Estrattive - Bonifica, trasmesso con nota prot. n. 84018 del 18.12.2006, di seguito riportate:

- *la vegetazione arborea esistente dovrà essere salvaguardata ai sensi della L.R n. 6/05 artt. 12 e 20; se durante l'esecuzione dei lavori dovessero risultare interferenze con piante tutelate dalla normativa vigente, si dovrà richiedere apposita autorizzazione;*
- *dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie durante l'esecuzione dei lavori, in modo da non turbare la stabilità dell'area, non alterare il regime delle acque, evitare danni, tutto in osservanza del R.D. 3267/23 (in particolare dell'art. n. 1) e del suo regolamento applicativo, R. D. 1126 del 16 maggio 1926;*
- *si dovranno limitare al minimo indispensabile gli scavi e i riporti per la sistemazione esterna, evitando di prolungarne i tempi di esecuzione;*
- *il materiale di scavo, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.R. 01/12/1997 n. 71- Norme per la disciplina delle attività estrattive - e dell'art. 13 delle N.TA. del P.P.A.E., non può essere commercializzato, né utilizzato a scomputo dei lavori e deve essere reimpiegato in loco o, se in esubero, conferito ad apposita discarica autorizzata o depositato in aree idonee indicate in un apposito elenco dall'Amministrazione Provinciale;*
- *lo sbancamento dovrà essere realizzato attribuendo al profilo di scavo nella fase esecutiva un angolo tale da garantirne comunque la stabilità e le opere di contenimento correttamente dimensionate;*
- *dovranno essere sempre garantite condizioni di massima stabilità anche nelle condizioni idrogeologiche più sfavorevoli, in base a quanto stabilito dal D.M. 11/03/88;*
- *il riporto dovrà essere eseguito correttamente, previa asportazione dello strato vegetale, predisposizione di gradoni di ammorsamento e successiva costipazione del terreno in strato di limitato spessore (max cm 30);*
- *si dovrà garantire una duratura e corretta regimazione delle acque meteoriche e di ruscellamento verso valle mediante la realizzazione di adeguate opere di raccolta e smaltimento nonché provvedere alla periodica manutenzione delle stesse;*
- *non si dovrà ridurre la permeabilità dell'area e, pertanto, i parcheggi non dovranno essere asfaltati, ma realizzati con materiale permeabile (es. ghiaia, rivestimento tipo macadam, autobloccanti inerbiti);*
- *l'area dovrà essere inerbata e piantumata con essenze arbustive ed arboree autoctone;*
- *il fabbricato dovrà immorsarsi saldamente al terreno di formazione;*
- *si dovranno realizzare i lavori in condizioni meteorologiche favorevoli;*
- *le suddette prescrizioni sono formulate con esclusivo riferimento alle esigenze, di tutela del vincolo idrogeologico facendo sempre salvi ed impregiudicati eventuali diritti, azioni o ragioni di terzi nonché altra vincolistica.*

4) Di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico di provvedere alla successiva redazione di tutti gli atti tecnico-amministrativi derivanti dall'assunzione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione del presente provvedimento alla Provincia di Pesaro e Urbino.